

protezione imperiale. Di tali beni enumera quelli posti in Vangadizza, in Badia, in Verona (chiesa di S. Salvatore), in Bårdolino, Illasi, Albaredo, in Porto e nella corte di Legnago, coi beni che spettano a questa fra il capo della selva di Gazolo, d'esso monastero, e il Tartaro, e dall'altra parte dell'Adige: Salvaterra, Ramo di Palo, *Bruweda* (Borsea?) *Turiola*, *Contra* (Costa?), in Arquà, Rovigo, Ponzano, Cento, Squignano, in *Domnico*, Bonisago, Maneggio, Sanzano, Mardimago, in Venetze, Longula, Clusurella, Cavazzana, Saguado, Merlara, Scodosia, Ponso, Vighizzolo, Coreggio (Ferrarese), villa (d'Este?), Este, Valle Almerigo, in Monselice, in Padova, nella corte di Provio in villa *Comede* (Fratta), in *Danarolo* e loro pertinenze.

Dato nel palazzo ducale di Venezia (*XIV kal. Sept.*). — Ricognizione di Godefrido cancelliere per Filippo (di Heinsberg) arcivescovo di Colonia ed arcicancelliere del regno d'Italia. — Testimoni: Cristiano arcivescovo di Magonza, Filippo arciv. di Colonia, Arnolfo arciv. di Treviri, Ulrico (II) patriarca di Aquileia, Enrico (Dandolo) patriarca di Grado, Sebastiano Ziani doge, Fiorenzo conte d'Olanda, Alberto ed Obizzo marchesi d'Este, Schinella conte di Treviso, Gucellone da Camino, Guglielmo Tempesta, Giovanni figlio di Marco Morosini.

1177. — V. 1483, n. 201.

1183. — V. 1472, Novembre 1, n. 59.

1183, Maggio 11. — V. 1472, Novembre 1, n. 59.

1225, Gennaio 12. — V. 1472, Novembre 1, n. 59.

1225, Luglio 14. — V. 1472, Novembre 1, n. 59.

10. — S. d. (1230-1241). — c. 210 (209). — Bela (IV) re di Ungheria. Dalmazia, Croazia, Ramia, Servia, Gallizia, Lodomiria e Cumania, ad istanza di Sansone e di altri cittadini di Nona conferma il privilegio (che si riporta in parte) con cui suo padre Andrea II concedeva agli abitanti di quell'isola la facoltà di eleggersi il conte, il quale deve giudicare, esclusivamente secondo le consuetudini del luogo, gli abitanti medesimi. Questi non dovranno prestazione alcuna, solo forniranno, una volta l'anno un pranzo per 30 persone al luogotenente regio dei paesi a mare che si recasse colà pel suo ufficio; egli non potrà entrare in città con maggior seguito. Il forestiero che offendesse in Nona un suo abitante sarà giudicato da quel conte. Nessuno potrà erigere fortilizi in Nona nè tenervi guarnigione all'infuori de' oittadini. (Il documento non è completo).

11. — 1260, ind. III, Aprile 9. — c. 167 (166). — Deliberazione del Maggior Consiglio. La contea (*comitatus*) di Veglia si dia per metà al conte Schinella (Frangipani) e per metà ai figli del conte Guido, e ai loro eredi maschi in perpetuo; cessando la discendenza maschile, la contea tornerà al comune di Venezia. Essa contea sarà retta secondo l'antica consuetudine, e i conti giureranno fedeltà al doge e al comune di Venezia. I conti armeranno tosto tre galee, e le manterranno per 6 mesi al servizio del detto comune; se nol faranno, pagheranno un importo equivalente. In avvenire, facendo Venezia spedizioni ma-